

**TRIBUNALE DI SPOLETO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ARTT. 700 E 669-TER C.P.C. CON RICHIESTA DI  
EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE EX  
ART. 669 SEXIES, COMMA 2, C.P.C. E CON ISTANZA DI  
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

PER

**FRANCESCO VERZIERI**, nato a Foligno, il 13/5/1975, residente in Cannara (PG), via Falcone, n. 7, c.f. VRZFN75E13D653Q, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Paoli del Foro di Spoleto (c.f. PLAMRC76P19F0952R), giusta delega allegata al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno (PG), Corso Cavour, n. 68, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento al numero di telefax 0742.354434 o all'indirizzo di posta elettronica certificata marco.paoli@avvocatiperugiapec.it

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso i cui uffici è elettivamente domiciliato *ex lege* in Perugia, via degli Uffici, n. 14,



E

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Perugia, Viale Manuali, c.f. 94094990549, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso i cui uffici è elettivamente domiciliato *ex lege* in Perugia, via degli Uffici, n. 14,

E

**AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PERUGIA**, in persone del Dirigente *pro tempore*, con sede in Perugia, Viale Manuali, c.f. 80008190540, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso i cui uffici è elettivamente domiciliato *ex lege* in Perugia, via degli Uffici, n. 14,

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie GPS della Provincia di Perugia – I<sup>a</sup> fascia sostegno – Scuola Secondaria di Primo Grado dell'ambito territoriale della provincia di Perugia valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento del ricorrente - sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dal medesimo.

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Diritto all'inserimento del ricorrente nella I<sup>a</sup> fascia delle Graduatorie Scolastiche Provinciali d'interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” – e nella II<sup>a</sup> fascia delle



**correlate Graduatorie di Istituto con riferimento alla classe ADMM -**

**Sostegno**

### **IN FATTO**

Il ricorrente è in possesso di diploma conseguito presso il Conservatorio di Musica di Perugia in data 19/7/1997, nonché dei 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D. Lgs. 59/2017.

Lo stesso, negli anni scolastici 2014/2015 (c/o I.C. De Gasperi in Norcia) – 2015/2016 (c/o I.C. De Gasperi in Norcia) – 2016/2017 (c/o I.C. De Gasperi in Norcia) – 2017/2018 (c/o I.C. Bevagna - Cannara) – 2018/2019 (c/o I.C. Spoleto 2) – 2019/2020 (c/o I.C. Spoleto 2), ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente sino al termine delle attività didattiche per un posto su sostegno minorati psicofisici seppure non specializzato.

Si precisa come, ai sensi della legge 124/1999, il servizio non di ruolo prestato è considerato quale anno scolastico se ha avuto la durata di almeno di 180 giorni.

In data 30/5/2022 il Prof. Verzieri ha presentato domanda sulla piattaforma on line di aggiornamento per l'inserimento nelle graduatorie GPS della Provincia di Perugia e nelle Graduatorie di Istituto per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 anche per la classe ADMM – Sostegno



scuola secondaria I° grado, all'esito della quale è risultato inserito nella II^ fascia della relativa graduatoria.

Con il presente ricorso il Prof. Verzieri chiede che venga dichiarato in via di urgenza il proprio diritto all'inserimento nella I^ fascia delle suddette graduatorie in virtù del titolo abilitante/specializzante all'insegnamento costituito dall'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni e dal possesso del titolo accademico congiunto ai 24 CFU.

### **IN DIRITTO**

#### **In via preliminare: sulla giurisdizione e sulla competenza territoriale**

Con il presente ricorso parte istante chiede che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'inserimento nella I^ fascia della GPS per le supplenze e nella II^ fascia delle correlate graduatorie di Istituto per la classe di concorso di riferimento, con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento.

Sul punto è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario come statuito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 5454/2019 e n. 17123/2019 rese in sede di regolamento di giurisdizione (rispettivamente nei procedimenti R.G. n. 1168/2017 dinanzi al Tribunale di Perugia e R.G. n. 470/2017 dinanzi al Tribunale di Spoleto) che si allegano.

Quanto alla competenza territoriale, in applicazione dell'art. 413 c.p.c., si precisa che il ricorrente è attualmente docente presso l'Istituto Superiore "Salvatorelli – Moneta" in Marsciano in forza di contratto a tempo determinato stipulato in data 8/9/2021 con cessazione al 31/8/2022.



**Sul fumus boni iuris: sul diritto del docente in possesso di titolo di studio unitamente ai 24 CFU e di reiterato servizio almeno triennale al collocamento nelle graduatorie GPS in I^ fascia**

L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022 relativa alla procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze ha escluso dall'inserimento in prima fascia i docenti in possesso di titolo accademico unitamente ai 24 CFU e di una anzianità di servizio almeno triennale.

Le GPS per i posti di sostegno si distinguono, infatti, in prima e seconda fascia.

La prima fascia comprende i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del relativo grado, mentre nella seconda fascia vengono inseriti i docenti, privi del relativo titolo di specializzazione, che hanno maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell'abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II^ fascia.

Tale Ordinanza, come già anche quella relativa al precedente biennio (2020-2022 n. 60/2020), in maniera illegittima e non tenendo conto della normativa Europea, della normativa Nazionale, delle numerosissime sentenze dei Tribunali del Lavoro di tutta Italia e di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4167 del 30/06/2020 ha ancora una volta operato la distinzione tra aspirante docente munito di abilitazione e



aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU e/o in possesso di una anzianità di servizio almeno triennale.

Il Ministero dell'Istruzione persiste anche per l'ulteriore biennio 2022-2024 a negare il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, impone (illegittimamente) l'abilitazione come presupposto e titolo obbligatorio.

Come detto l'ordinanza in oggetto sul punto è illegittima e si pone in violazione della normativa primaria con la conseguenza che essa deve essere disapplicata per le ragioni che seguono.

Il Prof. Verzieri è in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal diploma conseguito presso il Conservatorio e dai 24 Cfu in specifici settori disciplinari, unitamente al servizio prestato su posto di sostegno per un periodo di tempo ben superiore al triennio.

Il superamento di specifici esami universitari hanno permesso al ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Il programma didattico affrontato da parte ricorrente consente di affermare, senza timore di smentita, che lo stesso è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.



Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di “abilitazione” previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola aveva infatti previsto che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*.

Con la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017 è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa il legislatore ha stabilito la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso è scomparsa



totalmente l'abilitazione che è stata sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 CFU" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione; l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti, il legislatore, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiaramente specificato che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero vantano l'espletamento di tre anni di servizio.

Pertanto, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente, e dal requisito dell'espletamento di tre anni di servizio.

Quanto sopra è confermato da espressa disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, laddove al comma 7 si indicano con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso, si legge testualmente che *"la procedura di cui al*





*comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti”.*

Ancora, il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU, laddove all’articolo 5 del D.Lgs 59/2017 ha previsto che *“costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.*

Il legislatore richiede dunque uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tale requisito ha



sostituito il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e con i tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU e con i 36 mesi di servizio.

Ed allora è evidente che il Prof. Verzieri, in possesso sia del titolo unitamente ai 24 CFU che del servizio triennale su posto di sostegno, possiede i requisiti per essere inserito nella I^ fascia delle GPS e nella II^ fascia delle G.I..

Lo svolgimento del servizio per più di tre annualità nello specifico settore del sostegno e l'equiparazione del medesimo con l'abilitazione è la logica conseguenza del recepimento dei principi enunciati, in particolare, nella decisione della CGUE del 26/11/2014 nota come “sentenza Mascolo”.

L'esperienza didattica sul sostegno maturata attraverso il servizio prestato per almeno tre anni presso istituti scolastici statali equivale, infatti, al titolo abilitativo spendibile ai fini dell'accesso alle graduatorie scolastiche provinciali di prima fascia destinate, ai fini delle supplenze, ai docenti abilitati/specializzati.



Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione (*“la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che ... tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto su posto comune o di sostegno almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso...”*).

Negare al ricorrente l'inserimento nella I<sup>a</sup> fascia delle G.P.S. e nella II<sup>a</sup> fascia delle G.I. costituisce una vera e propria illegittima disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego che determina anche una violazione di norme costituzionali quali gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M.



39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata', ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano.

Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente in quanto ciò che vale è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie.

Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd.



"abilitazione all'insegnamento" stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione "

Sulla scorta di tali principi anche il Consiglio di Stato, aderendo all'orientamento interpretativo della CGUE, ha da ultimo equiparato il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento reiterato dell'insegnamento per un periodo pari ad almeno un triennio.

Nella sentenza n. 4167/2020 si legge infatti che *“l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali, per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo)”* e che *“del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”*.

Il valore abilitante del servizio triennale presso istituti scolastici statali ha, dunque, ottenuto pieno riconoscimento sia in sede giudiziale che nelle ultime procedure concorsuali ed abilitative indette dal Ministero



dell'Istruzione che tuttavia, paradossalmente, continua invece a chiedere il titolo di abilitazione per poter accedere alla prima fascia delle graduatorie per le supplenze.

Escludere dalla prima fascia i docenti con servizio triennale ed in possesso del titolo accademico congiunto ai 24 CFU genera evidentemente una situazione di disparità di trattamento tra situazioni analoghe posto che con il medesimo servizio si accede a concorsi e procedure (prima) riservati agli abilitati, ma non si può accedere alla prima fascia della GPS.

La natura abilitante dei tre anni di servizio svolti su materia o sostegno, come detto, è stata già riconosciuta da plurime recenti sentenze e, proprio con specifico riferimento alla classe ADMM, il Tribunale di Napoli - con sentenza dell'ottobre 2021 ed ordinanza cautelare dell'agosto 2022 - ha accertato e dichiarato il possesso da parte dei docenti ricorrenti di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dall'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni e dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 CFU) ordinando al Ministero la valutazione di detti titoli ai fini dell'inserimento nella prima fascia sostegno delle GPS d'interesse (c.d. graduatorie "riservate agli specializzati").

### **Sul periculum in mora**

Alla luce delle suesposte deduzioni è del tutto evidente che, nel caso di specie, ricorrono tanto il presupposto del *fumus boni juris*, quanto quello



del *periculum in mora*, atteso il fondamento giuridico del diritto vantato in questa sede dal ricorrente e l'irreparabilità del pregiudizio temuto ovvero del pregiudizio grave, attuale ed irreparabile che minaccia i diritti vantati dal medesimo durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria.

Sul punto è innanzitutto evidente il danno grave ed irreparabile che deriverebbe dal mancato inserimento del ricorrente nella I<sup>a</sup> fascia delle GPS considerato il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia ai fini della stipula del contratto di lavoro e l'imminente chiamata per la sottoscrizione dello stesso in vista dell'inizio dell'anno scolastico fissato per il prossimo 14 settembre.

Ciò causerebbe un evidente, sicuro e gravissimo danno neppure risarcibile per equivalente in quanto lesivo della crescita professionale del ricorrente in relazione non solo al proprio bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche al punteggio da accumulare.

Ma vi è di più.

Il Prof. Verzieri, in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, non potrebbe usufruire della finestra temporale riconosciuta dal Decreto Milleproroghe per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di sostegno inseriti nella I<sup>a</sup> fascia delle GPS.

L'inizio dell'anno scolastico 2022/2023, infatti, farebbe venir meno la possibilità per il ricorrente di usufruire della speciale normativa emanata al fine di tutelare i soggetti portatori di handicap, maggiormente colpiti



dalla pandemia Covid 19, attraverso l'assunzione di personale docente di sostegno direttamente e senza percorso selettivo concorsuale.

La misura, come detto, è contenuta nel decreto Milleproroghe approvato a fine dicembre dal Parlamento.

Si tratta, in particolare, della proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità il cui testo, che costituisce l'art. 5-bis del decreto Milleproroghe, recita così: *“Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di Covid-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno”*.

La procedura assegna i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo disposte annualmente dalle GM e dalle GAE, al netto dell'accantonamento dei posti eventualmente da assegnare ai concorsi ordinari (decreti dipartimentali 21 aprile 2020,





numeri 498 e 499 e successive modificazioni e integrazioni) qualora le relative procedure non siano ancora concluse.

Gli insegnanti potranno essere assunti a tempo determinato per le supplenze sui posti di sostegno fino al 31 agosto 2023 e svolgeranno in contemporanea il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Se lo supereranno positivamente potranno quindi ottenere un contratto a tempo indeterminato.

L'immissione in ruolo avrà decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022.

Il danno è dunque ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia, consentendo dunque di accedere alla tutela d'urgenza al fine di impedire la perdita della possibilità di stipula di un contratto a tempo indeterminato ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti risarcibile

Si insiste, dunque, nella richiesta di accoglimento della domanda cautelare attesa la sussistenza nel caso di specie sia del *fumus boni juris* che del *periculum in mora* e, ritenuto che la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza con particolare riferimento al prossimo avvio delle procedure di immissione in ruolo straordinarie e alla imminente chiamata per la stipula del contratto di lavoro, si chiede che Codesto Giudicante voglia



pronunciare, *inaudita altera parte*, decreto ex art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c..

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, il Prof. Francesco Verzieri, come sopra difeso e rappresentato, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, con decreto *inaudita altera parte*, ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022, accertare e dichiarare che il Prof. Verzieri dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dall'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per almeno tre annualità e dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunti ai 24 CFU) e, per l'effetto,
- ordinare alle parti convenute la valutazione di tali titoli ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali di interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” – valide per il biennio scolastico 2022/2024 con riferimento alla classe ADMM – Sostegno nella scuola Secondaria di I° Grado, nonché nella seconda fascia delle correlate Graduatorie di Istituto, e ordinare alle



Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze e determinazioni, di provvedere a detto inserimento nelle graduatorie attualmente vigenti con posizione spettante in base al punteggio.

Comunque disporre tutti quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di cui sopra con il corrispettivo punteggio.

Con riserva di introdurre il successivo giudizio di merito al fine di accertare definitivamente la fondatezza delle ragioni e della pretesa del Prof. Verzieri di inserimento nella prima fascia sostegno della Graduatorie Provinciali di interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” – valide per il biennio scolastico 2022/2024 con riferimento alla classe ADMM – Sostegno nella scuola Secondaria di I° Grado, nonché nella seconda fascia delle correlate Graduatorie di Istituto  
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite.

\*\*\*\*\*

Si producono i seguenti documenti :

- 1) Ordinanze Corte di Cassazione n. 5454/2019 e n. 17123/2019
- 2) Titolo accademico Prof. Verzieri
- 3) Certificazione conseguimento 24 CFU
- 4) Contratti aa.ss. 2014/2015 – 2021/2022
- 5) Ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6/5/2022
- 6) Domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per il biennio 2022/2024



7) Nota USR Umbria del 2/8/2022 di pubblicazione delle GPS

8) GPS I^ fascia

9) GPS II^ fascia

10) Autocertificazione situazione reddituale

\*\*\*\*\*

Ai fini della legge 23.12.1999, n. 488 il sottoscritto difensore dichiara che la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato come da autocertificazione allegata.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI**

**NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX**

**ART. 151 CPC**

Il sottoscritto procuratore e difensore dell'odierno ricorrente

**PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento *pleno iure* nella I^ fascia sostegno della Graduatorie Provinciali di interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” – valide per il biennio scolastico 2022/2024 con riferimento alla classe ADMM – Sostegno nella scuola Secondaria di I° Grado, nonché nella seconda fascia delle correlate Graduatorie di Istituto;
- ciò implica che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento *pleno*



*iure* nella I<sup>a</sup> fascia sostegno della Graduatorie Provinciali di interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” – valide per il biennio scolastico 2022/2024 con riferimento alla classe ADMM – Sostegno nella scuola Secondaria di I° Grado, nonché nella seconda fascia delle correlate Graduatorie di Istituto sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrenti;

#### RILEVATO CHE

Ai sensi dell’art. 151 cpc il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo* ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie anzidette, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono tuttavia evidenti ed oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta Graduatoria non noti alla parte ricorrente.

Si rileva inoltre che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 106/1990, la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di



prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è invece costantemente seguito dai docenti in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati.

Il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami – la pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento per cui si controverte.

Anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale ...*”.

Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche



in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per i ricorrenti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc di autorizzare la notifica agli eventuali contro-interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito web istituzionale del MIUR o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via subordinata per pubblici proclami

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore

#### FA ISTANZA

affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- quanto al MIUR, all'Ufficio Scolastico Regionale e all'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza anche a mezzo posta elettronica certificata;
- quanto a tutti i docenti attualmente inseriti nella I<sup>a</sup> fascia sostegno della Graduatorie Provinciali di interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” – valide per il biennio scolastico 2022/2024 con riferimento alla classe ADMM – Sostegno nella scuola Secondaria di I° Grado, nonché nella seconda fascia delle correlate Graduatorie di Istituto



attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nella I^ fascia sostegno della Graduatorie Provinciali di interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” – valide per il biennio scolastico 2022/2024 con riferimento alla classe ADMM – Sostegno nella scuola Secondaria di I° Grado, nonché nella seconda fascia delle correlate Graduatorie di Istituto”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza.

Spoletto, data del deposito

Avv. Marco Paoli

